

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4229

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ROTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1999

Soppressione del voto di preferenza nelle elezioni regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 3859-B), che il Senato e la Camera hanno approvato in prima deliberazione nel luglio 1999, riguarda la revisione degli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione per l'introduzione della vera e propria elezione diretta del presidente della giunta regionale, ma non sopprime il voto di preferenza nella contestuale elezione del consiglio regionale.

Del resto, una legge di revisione costituzionale non poteva contenere questa previsione, mentre la soppressione del voto di preferenza nelle elezioni regionali può essere disposta anche a prescindere da tale revisione costituzionale.

Vi sono valide ragioni per sopprimere il voto di preferenza in quelli che ora sono i collegi provinciali per la elezione del consiglio regionale (come è noto, non vi è voto di preferenza nella lista regionale).

Le ragioni di principio si possono riassumere come segue: 1) un primo effetto negativo del voto di preferenza è la esasperazione della competizione infrapartitica, causa ulteriore di frantumazione politico-clientelare e fattore non secondario di possibili fenomeni di corruzione per le notevoli risorse finanziarie necessarie ai singoli candidati; 2) un secondo effetto negativo del voto di preferenza è che ostacola la formazione di liste unitarie.

La soppressione del voto di preferenza nella elezione del consiglio regionale si può attuare conservando gli attuali collegi provinciali. Tuttavia, nel 1995 questi furono delimitati rapidamente utilizzando i collegi per la elezione dei consigli provinciali, resi multipli con criteri automatici. Converrebbe, pertanto, procedere anche al superamento di collegi provinciali che siano troppo ampi e quindi produrre liste «bloccate» (in quanto mancanti di voto di preferenza).

Ciò si può realizzare disponendo che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che si propone, i consigli regionali, a maggioranza assoluta dei componenti, possano stabilire la suddivisione della circoscrizione elettorale delle province che, nelle elezioni regionali del 1995, hanno visto assegnato loro un numero di seggio superiore a quindici: la suddivisione in collegi infra-provinciali viene effettuata aggregando diversi collegi utilizzati per l'elezione dei consigli provinciali, purché geograficamente contigui.

Si intende che, in mancanza di deliberazione tempestiva dei consigli regionali, si mantengono i collegi provinciali esistenti.

Il proponente ringrazia il prof. Augusto Barbera dell'Università di Bologna per la collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto di lista».

Art. 2.

1. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

Art. 3.

1. Le lettere *e)* ed *f)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogate.

Art. 4.

1. All'articolo 15, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole da «e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera *f)* del precedente comma» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i candidati, seguendo l'ordine di presentazione nella lista».

Art. 5.

1. In deroga al disposto del quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i consigli regionali, a maggioranza assoluta

dei componenti, possono stabilire la suddivisione della circoscrizione elettorale delle province che nelle ultime elezioni regionali antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge hanno visto loro assegnato un numero di seggi superiore a quindici. La suddivisione in collegi sub-provinciali è effettuata aggregando diversi collegi utilizzati per l'elezione dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, purché geograficamente contigui.

2. In mancanza della deliberazione dei consigli regionali di cui al comma 1 del presente articolo, continua ad applicarsi l'articolo 1, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.